

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3318} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MESSA)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021

Presentato il 13 ottobre 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

1. *L'Istituto forestale europeo.*

L'Istituto forestale europeo (*European forest institute* – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con gli obiettivi di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina.

L'Italia ha aderito alla Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003, e l'ha ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219.

Attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi membri (tutti europei) e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.

Gli organi di governo dell'Istituto forestale europeo sono:

il Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto;

il Comitato direttivo, che stabilisce e aggiorna il quadro generale di ricerca e la strategia dell'Istituto e sovrintende alle attività del segretariato. Esso è composto da

otto membri; l'Italia è rappresentata dal professor Marco Marchetti, dell'università del Molise;

il Comitato consultivo scientifico (SAB), che contribuisce alle attività di ricerca e di supporto alle politiche dell'Istituto, riferendo al Comitato direttivo. La professoressa Elena Paoletti, dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, è presidente del Comitato dal 2017.

2. *Proposta di apertura di una sede dell'Istituto forestale europeo in Italia*

La strategia dell'Istituto forestale europeo per gli anni 2017-2021 prevede il tema chiave prioritario della «resilienza», con un programma che mira a condurre ricerche sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. L'attività della sede dell'Istituto in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane.

Il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività delle organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, *Bioversity International*). A titolo di esempio, la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, suscettibile di collaborazione tra organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo.

La proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018.

D'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30 nella città di Roma.

L'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni.

La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri. Dal 2018, l'Istituto forestale europeo ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo *Multi-donor trust fund*, con un contributo di 40.000 euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.

L'Accordo oggetto di ratifica concede, inoltre, alla sede dell'Istituto forestale europeo in Italia un contributo di 500.000 euro annui per le spese di funzionamento dell'ufficio.

3. *Illustrazione dell'articolato dell'Accordo.*

L'Accordo si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consueta-mente utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo I contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Tra l'altro, s'intende per « Ufficio » la sede dell'Istituto forestale europeo in Italia.

L'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del CREA, specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per atti-

vità ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.

Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.

L'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

L'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto forestale europeo.

L'articolo VIII regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.

L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo X stabilisce la disciplina sulla previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai familiari.

L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo.

Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio.

L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare tramite negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti.

L'articolo XIX disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua eventuale risoluzione.

4. Illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo, concernenti il contributo annuo all'Ufficio.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'apertura di un Ufficio EFI sul tema delle foreste urbane con sede a Roma rappresenta un'opportunità di rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia in questo settore. Infatti il lavoro svolto dall'Organizzazione è complementare alle attività delle organizzazioni internazionali con sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile (FAO, WFP, IFAD, Bioversity International) e l'apertura di una sede italiana dell'EFI rafforzerebbe ulteriormente tale polo internazionale.

Quanto alla sede dell'Ufficio, il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), di concerto con la Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concederà in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma, sita in via Manziana 30.

L'**art. 2** dell'Accordo chiarisce la disponibilità della Sede a titolo gratuito, ne delimita le possibilità di futuro ingrandimento e ne ripartisce i costi di manutenzione, in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio EFI e quella straordinaria a carico dello Stato italiano.

Gli **artt. 3, 4, 5** dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.

Gli **artt. 12 e 13** riconoscono all'Ufficio e al suo staff alcuni privilegi e immunità, che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.

L'**art. 17** riconosce un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio. Tali fondi sono da intendersi come contributo onnicomprensivo alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione di EFI secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Accordo. Non sono previsti nuovi oneri né per le attività di messa a disposizione di tali locali, già funzionali all'uso, né per quelle di manutenzione straordinaria, che ricadranno in capo al proprietario (CREA). Eventuali spese per l'approntamento di ulteriori locali che dovessero essere reperiti da EFI ex articolo 2, comma 3 dell'Accordo di Sede, verranno coperte dall'Organizzazione con risorse proprie.

Le restanti disposizioni dell'accordo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mere definizioni o disposizioni di carattere ordinamentale.

Il presente provvedimento, pertanto, reca **nuovi oneri per il bilancio dello Stato per 500.000 euro annui** a partire dal 2021, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manotto



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La stipulazione dell'Accordo di sede con l'Istituto forestale europeo (*European forest institute*) è finalizzata all'apertura di una sede in Italia dedicata a studi sul tema delle foreste urbane. L'opportunità di tale intervento discende da due principali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, così come proposto dalla competente Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, vi è l'esigenza di favorire la presenza in Italia di un'organizzazione internazionale in crescita, coerentemente con la linea politica di governo volta a rafforzare la città di Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite (dopo New York e Ginevra) e polo internazionale della sicurezza alimentare, puntando anche a evitare possibili trasferimenti all'estero di agenzie multilaterali situate nel nostro Paese.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce alle relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, e per-

tanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

12. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di *status* delle organizzazioni internazionali e di trattamento del loro personale.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.

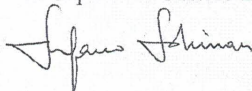
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 15.07.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 23 LUG. 2021

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE EUROPEAN FOREST INSTITUTE REGARDING THE
ESTABLISHMENT OF AN OFFICE ON URBAN FORESTRY IN ITALY

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic and the European Forest Institute, hereinafter jointly referred to as the "Parties",

Considering the Convention on the European Forest Institute, done at Joensuu on the 28 August 2003;

Considering that the European Forest Institute, an international organisation with headquarters in Joensuu, Republic of Finland, is seeking to open an office in the Italian Republic;

Desiring to regulate, within the frame of public international law and the principle of self-governance of international organisations, certain privileges and immunities of the European Forest Institute in the Italian Republic, to enable it to efficiently discharge its duties;

Have agreed as follows:

**ARTICLE I
DEFINITIONS**

1. In this Agreement:

- a) "EFI" or "the Organization" means the European Forest Institute;
- b) "the Government" means the Government of the Italian Republic;
- c) "appropriate Italian Authorities" means such national or other authorities in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;
- d) "Director" means the Director of EFI;
- e) "Director of the Office" means the person designated by the Director to act on his/her behalf in the Office. The Organization shall notify the Government of this person.
- f) "Office" means EFI's seat in Italy, inclusive of its premises and staff.
- h) "Premises" means any land or building owned, used, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Organization in the Italian Republic, including support facilities;



i) "property of the Organization" means all property and assets, including funds, income and other assets, leased, held or administered by the Organization under arrangements of trust, endowment, bail, pledge or otherwise, in furtherance of its constitutional aims;

j) "archives of the Organization" means all records, correspondence, documents, computer data, manuscripts, still and motion pictures, films and sound recordings, belonging to the Organization in furtherance of its constitutional aims;

k) "Staff of the Office" means the Director and all members of the Staff of the Office appointed by the Director.

l) "family members" means the spouse, partners to a same-sex civil union, or equivalent situations regulated by a legal system other than that of Italy, and dependent children forming part of the household of a staff member.

ARTICLE II PREMISES

1. The seat of the Office shall be established in Rome.
2. The Government shall place at the disposal of the Office, free of charge, the building of which the location and description are set out in the Annex.
3. In order to facilitate the application of this Agreement, the Director of the Office shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy, other than those referred to in paragraph 2, for the conduct of institutional activities, at the expenses of the Office. Where land or buildings are temporarily occupied by the Office for the conduct of its institutional activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.
4. The ordinary maintenance and repairs of the Premises, including the equipment, furnishings, materials and other facilities provided by the Government, shall be borne by EFI, upon receipt of appropriate bills and supporting documents. The extraordinary maintenance of the Premises shall be borne by the Government.

ARTICLE III INVOLABILITY OF THE PREMISES

1. The Premises shall be inviolable. No person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties except with the consent of the Director of the Office.
2. In the event of a natural disaster, fire or any other emergency constituting an immediate threat to human life, the consent of the Director of the Office is presumed.
3. The Office shall not be used in any manner incompatible with the Organization's functions.



**ARTICLE IV
PROTECTION OF THE PREMISES**

1. The appropriate Italian Authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security and tranquillity of the Premises.

**ARTICLE V
PUBLIC SERVICES AT THE PREMISES**

1. To enable the Office to carry out its functions smoothly, the Government shall take such measures as may be practicable to ensure that the Premises is provided with the necessary public services.

**2. ARTICLE VI
THE OFFICE AND ITS PROPERTY**

1. The Office shall enjoy immunity from every form of administrative or legal process, relating to any act or acts whether of a public or private nature, except in so far as in any particular case the Director of the Office shall have waived its immunity.

2. The Office shall not enjoy immunity from jurisdiction and execution in the following specific cases:

- a) in relation to disputes arising out of contracts - other than those concluded in conformity with the Organization's regulations on staff - without an arbitration clause, to which the Organization is a party;
- b) in relation to a counterclaim or application directly connected with court proceedings initiated by the Office;
- c) in relation to a civil action by a third party on account of damage deriving from an accident caused by a vehicle which belongs to, or is used on behalf of the Office or in relation to a violation of the traffic code in which the said vehicle is involved.

3. The property of the Office and its archives, wherever located, shall be immune from search, attachment, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference.

**ARTICLE VII
JURIDICAL PERSONALITY**

1. The Government recognizes that the European Forest Institute is an international organization with international legal personality and capacity to perform any legal acts required for the performance of its constitutional functions and fulfilment of its purposes, in particular, to conclude treaties, to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party in legal proceedings.



**ARTICLE VIII
COMMUNICATIONS**

1. All communications directed to the Organization or to the Staff of Office, and all outward communications of the Office or of the Staff of the Office, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. The Office shall have the right to use codes and to despatch and receive official communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges and immunities as are accorded to diplomatic couriers and bags.

**ARTICLE IX
FINANCIAL FACILITIES**

1. Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, in order to achieve its constitutional aims the Office may freely:
 - a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies and hold and dispose of them;
 - b) maintain and operate foreign or local currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in the Italian Republic;
 - c) transfer its funds, securities, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

**ARTICLE X
SOCIAL SECURITY SCHEMES**

1. The Organization shall ensure that Staff of the Office is covered by adequate health and social security insurance through public insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, or through private insurance institutions, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of Staff of the Office who is not an Italian national or who is not a permanent resident in the Italian Republic.
2. The Office and the Staff of the Office shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, the staff have the possibility to contribute to the Italian social security system on a voluntary basis and consequently benefit from it.
3. Complementary agreements or arrangements, as appropriate, may be concluded in order to entitle the Staff of the Office or their family members to benefit from services provided by the Italian public health system.



4. The provisions of Paragraph 2 shall apply to the members of the families of the Staff of the Office, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by the Italian Republic.

ARTICLE XI TRANSIT AND SOJOURN

1. The Government shall take all measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Italian Republic of the following persons, irrespective of their nationality:

- a) Staff of the Organization;
- b) Family members of staff, and members of their household;
- c) other persons invited by the Office on official duty.

The Government shall not impede the transit of such persons to and from the Office. Any application for visas/permits required by the persons referred to in this article shall be dealt with as promptly as possible and free of charge as applicable.

2. The Director of the Office shall communicate the names of persons referred to in paragraph 1- to the Government, to the extent practicable, in advance.

ARTICLE XII EXEMPTION FROM TAXES

1. For the carrying out of its constitutional aims the Office, its property and operations, shall be exempt from all forms of direct taxation and duties.

2. The financial operations and transactions of the Office related to the attainment of its aims and the performance of its functions shall be exempt from all forms of indirect taxation.

3. With respect to turnover taxes and, in particular, the "Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", the Office shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases related to the attainment of its constitutional aims and the performance of its functions. For the purpose of this Agreement the term "important purchases" shall mean the purchase of goods or the provision of services of a value above the exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy.

4. The Office shall be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on goods of whatsoever nature, imported or exported by the Office for its official activities. However, the Office shall also otherwise be exempt from customs duties or from all other levies on goods imported for a value not exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy.

5. The Office shall, in particular, be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on the importation of up to three motor vehicles, including spare parts therefor, required for its official purposes and registered in its name. The Government shall exempt such



vehicles from circulation tax and shall grant for each such vehicle an allotment of petrol or other fuels and lubricating oils in quantities and at rates prevailing for heads of diplomatic missions accredited to the Italian Republic. The Government shall issue for each vehicle a diplomatic or other suitable licence plate by which it can be identified as an official vehicle of an international organization. The aforementioned vehicles, imported under the tax exemption regime, may subsequently be sold or transferred to third parties by EFI with the authorization of the Italian authorities and payment of the related duties, tariffs and taxes applicable at the time of sale or transfer and relative to the value of the goods at that moment.

6. The exemptions and facilities provided for in this Article shall not extend to taxes and levies that are no more than payment for services rendered.

ARTICLE XIII STAFF OF THE ORGANIZATION

1. The Staff of the Organization shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

a) immunity from legal process with respect to words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be Staff of the Organization or ceased with their official function at the Organization otherwise;

b) immunity from inspection and from seizure of official baggage, in accordance with the Vienna Convention on diplomatic relations, art. 36;

c) be given, together with their family members, the same repatriation facilities in times of international crisis as diplomats.

2. The Staff of the Office established in Italy shall in addition to what has been provided for in paragraph 1 of this Article enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

a) immunity from any form of preventive detention except in the case of flagrancy, or of a crime committed in Italy for which imprisonment for not less than three years is provided for under Italian law, in which case the appropriate Italian authorities shall immediately notify the Director of the Office of any such arrest;

b) exemption, for those who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic, from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities, and other benefits paid to them by or on behalf of the Organization;

c) exemption, for those who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic, from any form of direct taxation on income derived from sources outside the Italian Republic;

d) exemption with respect to them, their family members, and persons in their domestic service, from immigration restrictions, or alien registration procedures;



e) for those who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Such staff may freely transfer their foreign securities and currency outside the Italian Republic, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations. The Staff of the Office may, during their service with the Organization or at the end of such service, take out of the Italian Republic any sums received from the Organization in Euro, as well as the equivalent of the full amount in any currency that they have brought into the Italian Republic through authorized channels, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations;

(f) the right for those who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic to import free of duty, taxes and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post their furniture and effects, including one motor vehicle, in one or more separate shipments which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 18 months of the date of employment at the Office established in Italy. The aforementioned vehicle, imported under the tax exemption regime, may subsequently be sold or transferred to third parties by EFI with the authorization of the Italian authorities and payment of the related duties, tariffs and taxes applicable at the time of sale or transfer and relative to the value of the goods at that moment. Staff of the Office who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic shall have the corresponding right free of duty, taxes and all other levies to export furniture and effects, in one or more separate shipments at time of leaving their post;

g) in addition, the right for those who are not Italian nationals and who are not permanent residents in the Italian Republic to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Office established in Italy. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase.

3. The Government shall issue to the Staff of the Office established in Italy, to family members, and to those who are entitled to privileges and immunities and facilities, an identity card specifying the holder's status.

4. In addition to the privileges and immunities specified in the preceding sections, the Director of the Office and any senior member of the Staff of the Office acting on behalf of the Director of the Office during his absence from duty, shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to Ambassadors, insofar as they are not Italian nationals or permanent residents in the Italian Republic.

5. The Organization shall communicate annually to the Government a list of the Staff of the Office established in Italy and any changes thereto.



ARTICLE XIV
ACCESS TO THE LABOUR MARKET FOR FAMILY MEMBERS

1. Family members forming part of the household of Staff established in Italy are allowed to carry out self-employed or salaried work in the Italian Republic in accordance with Italian law.
2. According to paragraph 1, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic shall grant an identification card for family members engaged in work activity.

ARTICLE XV
PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES AND COOPERATION WITH THE APPROPRIATE ITALIAN AUTHORITIES

1. The privileges and immunities provided for in Article XIII are conferred in the interest of the Organization and the Office and not for the personal benefit of the individuals themselves. The authorities specified in paragraph 2 of this Article shall have the right and the duty to waive immunity whenever it would impede the course of justice and can be waived. Such waiver of immunity shall be without prejudice to the interests of the Organization.
2. The authorities referred to in paragraph 1 of this Article shall be:
 - a) the Board with respect to the Director;
 - b) the Director with respect to other members of the Staff of the Organization and the Organization.
3. The Organization, the Office and the Staff of the Office shall cooperate with the appropriate Italian Authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities provided for in this Agreement.
4. Without prejudice to the privileges and immunities conferred by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Italian Republic. Such persons also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
5. This Agreement shall be construed in the light of its primary purpose of enabling the Office to discharge fully and effectively its functions.
6. This Agreement shall apply to any person within its scope irrespective of whether the Government maintains diplomatic relations with the State to which such person belongs or not, and irrespective of whether the State to which such person belongs grants a similar privilege or immunity to members of diplomatic missions or nationals of the Italian Republic.



**ARTICLE XVI
LIABILITY**

1. The international liability arising from the activities of the Organization on the Italian territory, including those resulting from any act or omission by Staff of the Organization in the performance of their duties, shall fall entirely on the Organizations itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Organization shall indemnify the Government against:

a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by Staff of the Organization, and

b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Staff of the Organization.

**ARTICLE XVII
ANNUAL CONTRIBUTION**

The Government shall pay to the Organization an annual contribution of 500,000 euro as from the entry into force of the present agreement as funds for the costs of the Office.

**ARTICLE XVIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any disputes between the Organization and the Government concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by means of direct negotiations and consultations between the Parties.

2. This Agreement shall be applied according to the relevant rules of public international law and the obligations arising from EU law as a result of the Italian membership.

**ARTICLE XIX
FINAL PROVISIONS**

1. This Agreement shall enter into force on the day on which the Parties have informed each other that the procedures required by their respective internal legislations and regulations have been completed.

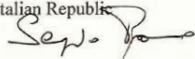
2. Consultations with respect to the amendment of this Agreement shall be entered into at the request of either Party. This Agreement may be modified by written consent between the Parties. Amendments shall enter into force with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article.



3. This Agreement shall remain in force for such time as the Organization maintains an office in the Italian Republic unless it is terminated previously by mutual consent.

Done at Helsinki on 15 July 2021, in the English language, in two originals, both equally authentic.

For the Government of the
Italian Republic



For the European Forest
Institute



ANNEX

MOD. 99 (CEU)
LIRE 390

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI S.S.T.T.E.E.
CATASTO EDILIZIO URBANO (R.D.L. 13-4-1939, n. 852)

Planimetria di u.i.u. in Comune di ROMA via MANZIANA CIV. 30

CUCINA BAGNO

h = m. 3.00

PIANO PRIMO
Sub 2

ORIENTAMENTO
N

Dichiarazione di R.C. ☐	Completata dall' <u>Arch. Savio Giampaolo</u>
Domanda di variazione ☐	(firma, stampa e data)
Idoneità catastali	Intervento eseguito da <u>ARCHITETTO</u>
F. <u>244</u>	della provincia di <u>ROMA</u> n. <u>16470</u>
n. <u>20</u> sub. <u>2</u>	data <u>4.12.93</u> Firma <u>[firma]</u>

RISERVATO ALL'UFFICIO

MOD. 214
7/10/1938 437

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI S.S.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1938, n. 652)

MOD. 214 (CBU)
LIRE 500

Planimetria di u.l.u. in Comune di ROMA via MANZIANA CIV. 30

PIANO PRIMO Sub 1

h = mt. 3.00

CUCINA

BAGNO

ORIENTAMENTO
N

SCALA DI 1:100

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☐

Completata dall' Arch. SAVIO GIORGIO
(Titolo, cognome e nome)

Identificativi catastali
F. 214
n. 20 sub. 1

Iscritto all'albo degli Architetti
della provincia di ROMA n. 1024
data 10.12.43 Firma M.M.M.

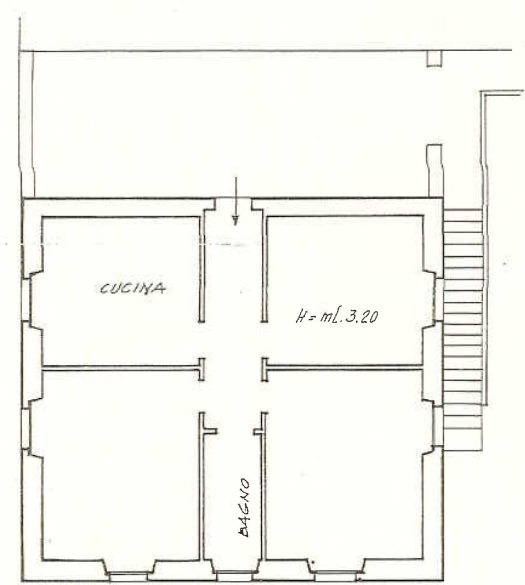
RISERVATO ALL'UFFICIO

 **MOD. BH (CEU)**
LIRE 500

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.SS.
CATASTO EDILIZIO URBANO (PDL 13-4-1939, n. 852)

Pianimetria di u.l.v. in Comune di ROMA via MANZIANI CIV. 50

PIANO PRIMO Sub. B



ORIENTAMENTO

SCALA DI 1:100

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☐

Identificativi catastali
F. 212
n. 20 SUB. B

Compilata dall'Arch. SAVIO FORCELLO
(Titolo, sopralluogo e misure)

Iscritto all'albo degli ARCHIT. SAVIO
della provincia di ROMA n. 1644
data 4.12.73 Firma MOM

RESERVATO ALL'UFFICIO

TRADUZIONE NON UFFICIALEACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO
FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO
SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA**PREMESSA**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti",

Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003;

Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana;

Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunità dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I
DEFINIZIONI**

1. In questo Accordo:

- a) "EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo;
- b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;
- c) "Autorità Italiane competenti" indica le autorità nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformità alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana;
- d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI;
- e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notificherà tale persona al Governo;
- f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale.
- g) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprietà, utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
- i) "proprietà dell'Organizzazione" indica tutte le proprietà e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- j) "archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore.



l) “familiari” indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

ARTICOLO II SEDE

1. La sede dell'Ufficio è stabilita a Roma.
2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato.
3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 2, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, a tali terreni e fabbricati sarà riconosciuto lo status di Sede.
4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese le attrezzature, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal governo, sono a carico di EFI, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede è a carico del Governo.

ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELLA SEDE

1. La sede è inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorità pubblica nella Repubblica Italiana potrà entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.
2. In caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.
3. L'Ufficio non può essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE

1. Le competenti Autorità italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillità della Sede.

ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE

1. Per consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.

ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI

1. L'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunità di quest'ultimo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:



- a) in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento dell'Organizzazione sul personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione è parte;
 - b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a un'istanza direttamente connessa a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio;
 - c) in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto.
3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Governo riconosce che l'Istituto Forestale Europeo è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale e capacità di compiere tutti gli atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costituzionali e per l'adempimento dei suoi scopi, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquisire e alienare beni mobili e immobili e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari.

ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore.
2. L'Ufficio ha facoltà di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bollette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio può liberamente:
- a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
 - b) mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
 - c) trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.



ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. L'Organizzazione provvede affinché il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana.
2. L'Ufficio ed il personale dell'Ufficio sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, il personale ha la possibilità di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne.
3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare il personale dell'Ufficio o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari del personale dell'Ufficio, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

ARTICOLO XI TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalità:

- (a) Personale dell'Organizzazione;
- b) Familiari del personale e membri del loro nucleo familiare;
- (c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo è trattato il più rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.

2. Il Direttore dell'Ufficio comunica, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO XII ESENZIONE DALLE TASSE

1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi.
2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.
3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti



importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia.

4. L'Ufficio è esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attività ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sarà anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

5. L'Ufficio è, in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e concederà per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantità e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascerà per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I predetti veicoli, importati in regime di esenzione fiscale, potranno essere successivamente venduti o ceduti a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorità italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi al valore della merce in quel momento.

6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.

ARTICOLO XIII PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continua anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di essere personale dell'Organizzazione o abbiano altrimenti cessato la loro funzione ufficiale presso l'Organizzazione;

b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36;

c) ricevere, insieme ai propri familiari, le stesse agevolazioni di rimpatrio dei diplomatici in tempi di crisi internazionale.

2. Il Personale dell'Ufficio stabilito in Italia, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, gode, nell'ambito e nei confronti della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto;

b) esenzione, per coloro che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennità e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione;

c) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;



d) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

e) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, libertà di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potrà liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Il personale dell'Ufficio potrà, durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonché l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;

f) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio stabilito in Italia. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore. Il suddetto veicolo, importato in regime di esenzione fiscale, potrà essere successivamente venduto o ceduto a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorità italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi a il valore della merce in quel momento. Il Personale dell'Ufficio che non sia cittadino italiano e non sia permanentemente residente nella Repubblica Italiana avrà il corrispondente diritto esente da dazi, tasse e ogni altro prelievo di esportare mobili ed effetti, in una o più spedizioni separate al momento della partenza dal loro inviare;

g) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio stabilito in Italia. Tale veicolo non può essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto.

3. Il Governo rilascia al personale dell'Ufficio stabilito in Italia, ai familiari e agli aventi diritto a privilegi e immunità e agevolazioni, una carta d'identità, specificando lo status del titolare.

4. Oltre ai privilegi e immunità specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio a qualsiasi membro anziano del personale dell'Ufficio che agisce per conto del Direttore dell'Ufficio durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purché non cittadini o residenti permanenti in Italia.

5. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale presso l'Ufficio stabilito in Italia e le eventuali variazioni.

ARTICOLO XIV ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare del Personale stabilito in Italia possono svolgere in Italia un lavoro autonomo o salariato ai sensi della legge italiana.



2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia un tesserino di riconoscimento ai familiari impegnati nell'attività lavorativa.

**ARTICOLO XV
FINALITÀ DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COLLABORAZIONE
CON LE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI**

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorità specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunità ogniqualvolta ciò ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunità non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:

(a) il Comitato direttivo nei confronti del Direttore;

(b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa.

3. L'organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorità italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunità previsti dal presente Accordo.

4. Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunità il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

5. Il presente accordo deve essere interpretato alla luce del suo scopo principale di consentire all'Ufficio di svolgere pienamente ed efficacemente le sue funzioni.

6. Il presente Accordo si applica a qualsiasi persona nell'ambito del suo campo di applicazione, indipendentemente dal fatto che il Governo mantenga relazioni diplomatiche con lo Stato cui tale persona appartiene o meno, e indipendentemente dal fatto che lo Stato a cui tale persona appartiene conceda un simile privilegio o immunità ai membri di rappresentanze diplomatiche o di cittadini della Repubblica Italiana.

**ARTICOLO XVI
RESPONSABILITÀ**

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non è a carico della Repubblica Italiana.

2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:

a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprietà, possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e

b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione.



**ARTICOLO XVII
CONTRIBUTO ANNUALE**

Il Governo versa all'Ente un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione quale fondo per le spese dell'Ufficio.

**ARTICOLO XVIII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti.
2. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

**ARTICOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono reciprocamente informate dell'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni.
2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo.
3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale.

Fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, in lingua inglese, in due originali, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per l'Istituto Forestale Europeo



ALLEGATO

MODULARIO
reg. rend. 487

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)
LIRE 500

Planimetria di u.i.u. in Comune di ROMA via MANZIANI civ. 30

ORIENTAMENTO
N

RISERVATO ALL'UFFICIO

Dichiarazione di N.C. ☐	Compilata dall'Arch. <u>SALVO GIORGIO</u> (Titolo, cognome e nome)
Denuncia di variazione ☐	
Identificativi catastali F. <u>214</u> n. <u>20</u> sub. <u>2</u>	Iscritto all'albo degli <u>ARCHITETTI</u> della provincia di <u>ROMA</u> n. <u>16440</u> data <u>4.12.93</u> Firma <u>[signature]</u>



MODULARIO
r. fig. rend. 497

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI S.S.T.T.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)
LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di ROMA via MANZIANA civ. 30

PIANO PRIMO Sub 1

h = ml. 3.00

CUCINA

BAGNO

ORIENTAMENTO
N

SCALA DI 1:100

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☐

Identificativi catastali
F. 214
n. 80 sub. 1

Compilata dall' Arch. SAVIO GREGO
(Titolo, cognome e nome)

Iscritto all'albo degli Architetti
della provincia di ROMA n. 1044
data 10.12.93 Firma M. Mi

RISERVATO ALL'UFFICIO

GIORGIO SAVIO
No. 1044



MOD. BN (CEU)
 LIRE 500
 MOD. BN (CEU)

MINISTERO DELLE FINANZE
 DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di ROMA via MANZIANA civ. 50

PIANO PRIMO Sub. B

CUCINA
 H=ml. 3.20
 HALL

ORIENTAMENTO
 N
 SCALA DI 1:100

Dichiarazione di N.C. ☐
 Denuncia di variazione ☐

Identificativi catastali
 F. 219
 n. 20 sub. 8

Compilata dall'Arch. SAVIO GIORGIO
 (Titolo, cognome e nome)

Iscritto all'albo degli ARCH.IT.
 della provincia di ROMA n. 1644
 data 4.12.93 Firma M. SAVIO

RISERVATO ALL'UFFICIO



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0161310